

XVII legislatura

A.S. 1015-B:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"

Ottobre 2013
n. 19



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 1	
<i>Articolo 1 (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)</i>	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)</i>	3
<i>Articolo 3 (Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)</i>	5
<i>Articolo 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)</i>	6
<i>Articolo 4-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità)</i>	8
Capo II MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	9
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)</i>	9
<i>Articolo 8 (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	10

PREMESSA

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati è sprovvisto di RT aggiornata.

Le modificazioni e/o integrazioni approvate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati sono prese in esame solo in quanto di interesse per lo scrutinio dei profili finanziari del provvedimento.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Articolo 1

(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)

La modifica disposta al comma 2 prevede che le amministrazioni che non adempiono agli obblighi già vigenti di comunicazione (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) in materia di autovetture di servizio, posti all'art. 5 del D.P.C.M. 3 agosto 2011, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa; quest'ultimo è indicato pari al 50 per cento, anziché all'80 per cento previsto dal decreto iniziale, ed al 60 per cento approvato dal Senato in prima lettura, rispetto al limite di spesa previsto per il 2013, previsto in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi.

La modifica è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il carattere virtuoso della modifica, sotto il profilo finanziario non ci sono osservazioni.

Il comma 4-*bis* prevede che nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovettura, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

La modifica approvata al comma 5 dispone che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, e per l'anno 2015, al 75 per cento della spesa dell'anno 2014.

La modifica è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, tenuto conto del tenore sostanzialmente virtuoso della modifica, da punto di vista finanziario, non ci sono osservazioni.

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

- *5-bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa, disaggregati, sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
- *5-ter* La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma *5-bis* comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
- *5-quater*. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma *5-bis*.

L'integrazione al momento è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Al comma 8, la modifica della Camera dei Deputati ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, dispongono visite ispettive almeno una volta l'anno.

La modifica è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma stabilisce un preciso obbligo in capo alla Presidenza di Consiglio dei ministri e al Dipartimento della R.G.S. di disporre visite ispettive presso le P.A. almeno una volta l'anno, andrebbe confermata la sostenibilità della prescrizione ivi contemplata a valere sulle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

Una prima modifica di rilievo interviene sulla lettera a), al numero 2), laddove modifica poi il comma 11, lettera a), dell' articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. La novella prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza del medesimo) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016 (**rispetto al 31/12/2015 del D.L. iniziale**) - anziché entro il 31 dicembre 2014, come previsto dalla norma (sui medesimi dipendenti in soprannumero) previgente al decreto in esame.

La modifica è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, la modifica appare suscettibile di determinare effetti finanziari. Si rinvia alle osservazioni formulate nella Nota al ddl iniziale.

I commi 5-bis e 5-ter - inseriti dalla Camera dei deputati - recano due norme di interpretazione autentica per l'individuazione delle categorie di soggetti che possono rientrare nei contingenti di salvaguardati nell'ambito dei cosiddetti "esodati".

Essi chiariscono che in tali categorie rientrano anche i dipendenti pubblici che avessero in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto omologo disciplinato a livello nazionale, con domanda di esonero anteriore al 4 dicembre 2011 (mentre la norma vigente richiede che prima di tale termine sia intervenuto il provvedimento di concessione dell'esonero).

La RT non analizza le disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che restano ferme le disposizioni circa il monitoraggio delle domande da parte dell'INPS e il conseguente blocco delle concessioni di pensionamento sulla base della normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011.

Al comma 8-*bis*), già approvato dal Senato in prima lettura, in cui si prevede che nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali il differimento della data di scadenza del contratto non costituisca nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente, è stato poi aggiunto il secondo periodo, in cui si stabilisce che nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sul comma 8-*quater*), già approvato dal Senato, in cui si stabilisce che all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la norma ivi contemplata è modificata prevedendosi che la formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si ritiene che non si possano escludere maggiori oneri rispetto alla l.v., essendo ivi prevista la deroga alla norma stabilita circa il limite massimo di durata dei comandi di personale tra P.A., che il T.U.P.I. fissa, espressamente, in massimo 3 anni.

Sul punto andrebbero pertanto richiesti chiarimenti.

Nulla da osservare circa la modifica al comma 8-*quater*, in considerazione del tenore meramente ordinamentale della disposizione.

Al comma 13-*quater*, già approvato dal Senato in prima lettura, laddove si prevede che i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di posizioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, anche eccedenti la quota di cui all'articolo

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati solo in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

La integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, occorrono chiarimenti in ordine alla proroga.

Quanto, poi, alla integrazione disposta alla Camera, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)

Il comma 7-ter introdotto alla Camera stabilisce che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale».

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che il secondo periodo prevede espressamente la sospensione del trattamento previdenziale in godimento, allorché si sia in presenza di società in utile, durante il periodo di eventuale ulteriore incarico dirigenziale affidato all'ex dipendente, andrebbero richieste rassicurazioni in merito ai rischi di contenziosi che potrebbe innescare la norma. Ciò detto, atteso che ivi trattasi di un intervento che potrebbe determinare la revisione *ex post* di diritti soggettivi perfetti, riconosciuti della normativa vigente.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)

Il comma 3-*quater* aggiunto alla Camera dei Deputati prevede che, a decorrere dal primo gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, appare sostenibile la neutralità finanziaria per la PCM e il Dipartimento della funzione pubblica, in relazione ai concorsi unici nazionali che dovranno essere d'ora innanzi espletati anche per le figure professionali appartenenti alle aree degli *ex* livelli, nel presupposto che ciò comporti la razionalizzazione della relativa spesa.

Al comma 9, alla Camera dei Deputati sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dei profili di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca possono essere utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la norma indicata al secondo periodo sia effettivamente suscettibile di trovare applicazione ad invarianza d'oneri, atteso che la ivi prevista possibilità di proroga dei contratti, sino a tutto il 2014, dovrebbe giocoforza trovare applicazione nel rispetto dei vincoli finanziari posti dalla legislazione vigente sugli enti.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma *9-ter* si risolvono fundamentalmente nell'individuazione di una diversa copertura dell'onere di 20 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da parte del Ministero dell'interno prevista dal medesimo comma.

Infatti, la copertura approvata dalla Camera dei deputati prevede l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (si tratta dei contributi sui premi assicurativi raccolti nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, destinati a confluire nel fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive), che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, premesso che l'elargizione posta a carico del fondo di solidarietà di cui sopra è corrisposta nei limiti della dotazione del fondo medesimo, andrebbe comunque assicurato che le risorse in esame siano sufficienti rispetto all'onere indicato dalla norma.

Il comma *10-ter* novella il decreto legislativo n. 178 del 2012, di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, assumano personalità giuridica di diritto privato e siano iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale.

I Comitati possono tuttavia (entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) chiedere un differimento, a non oltre il 30 giugno 2014 ad ogni modo. Le richieste pervengono al Presidente nazionale della Croce Rossa, che trasmette al Ministero dell'economia una relazione attestante l'assenza di oneri per la finanza pubblica conseguenti al differimento. Se non autorizzate entro il 20 dicembre 2013, le istanze si intendono respinte. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati, esercita il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati medesimi, del Comitato Centrale, dei Comitati Regionali o il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche.

I Comitati locali e provinciali si avvalgono a loro carico del personale a tempo determinato già operante.

La novella mantiene ferme alcune disposizioni in materia di personale, già poste dal decreto legislativo n. 178 (suo articolo 6, commi 2-8). Demanda a decreto ministeriale (si noti, di natura non regolamentare) la disciplina delle "modalità organizzative e funzionali" dell'Associazione italiana della Croce rossa, anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

Il comma 10-*quater* differisce di un anno i termini temporali stabiliti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (ne consegue, tra l'altro, il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015, del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione, prevista dal decreto legislativo n. 178 come di diritto privato).

Il comma 10-*quinqües* estende a tutto il 2014 alcune previsioni del decreto legislativo n. 178 (suo articolo 3, comma 3) sul ripiano dei debiti.

Il comma 10-*sexies* estende al 2014 la vigenza delle disposizioni in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato.

Le integrazioni sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, andrebbero chiariti gli effetti onerosi connessi al differimento del termine ultimo per l'acquisizione della personalità di diritto privato per gli organi locali della Corte Rossa (al 30 giugno 2014).

Il comma 10-*septies* - inserito dalla Camera dei deputati - modifica la disciplina relativa sia all'ambito dei medici e pediatri competenti per il rilascio della certificazione per l'attività sportiva non agonistica sia ai criteri di svolgimento dei relativi accertamenti medici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità)

L'articolo 4-*bis*, nella modifica apportata dalla Camera dei deputati, inserisce nell'elenco delle fattispecie escluse dall'applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche i periodi di congedo parentale contemplati dalla disciplina a tutela della maternità e della paternità.

Provvede poi alla copertura sia della modifica già apportata dal Senato (esclusione dalla suddetta applicazione dei periodi di contribuzione figurativa in

corrispondenza delle donazioni di sangue ed emocomponenti), sia di quella appena riportata.

In particolare, limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per il 2013, di 2 milioni di euro per il 2014, di 3 milioni di euro per il 2015, di 4 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo ISPE, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda invece i benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2013, 3 milioni di euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015, 8,7 milioni di euro per il 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007.

La RT non analizza le presenti disposizioni.

Al riguardo, si rileva che non si dispone di elementi per valutare la congruità della quantificazione dell'onere. Per i profili di copertura occorre confermare che i fondi utilizzati presentino le necessarie disponibilità.

Capo II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 7

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)

La modifica apportata al comma 6 dalla Camera dei deputati dispone che i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato nell'ambito delle quote inerenti le categorie protette godano del diritto di precedenza previsto dalle norme relative ai dipendenti privati a tempo determinato.

Inoltre, la Camera dei deputati ha apportato una modifica alle norme sull'assunzione obbligatoria di lavoratori svantaggiati derivante dalla ridefinizione della base di computo (costituita - anziché dal numero effettivo di dipendenti - dalla dotazione organica, qualora quest'ultima, come rideterminata secondo la

legislazione vigente, contempra un organico inferiore rispetto al numero effettivo), norme che comunque obbligano ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo summenzionato, ad assumere un numero di lavoratori in oggetto pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente. Tali assunzioni sono operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. La modifica apportata dalla Camera dei deputati richiede che tali assunzioni siano a tempo indeterminato.

La RT non analizza le suddette modifiche.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine agli effetti finanziari delle ipotizzate assunzioni in deroga ai limiti assunzionali posti dalla legislazione vigente, nonché della natura a tempo indeterminato di tali contratti.

Articolo 8
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 7-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che i comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie».

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nonostante la norma preveda una mera facoltà in favore degli enti locali, si rinvia all'articolo 19 della legge di contabilità in tema di oneri ricadenti sugli enti locali.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 14](#)
A.S. 783-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- Ago 2013 [Elementi di documentazione, n. 4](#)
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013
- Set 2013 [Elementi di documentazione, n. 5](#)
A.S. 888: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012"
- " [Elementi di documentazione, n. 6](#)
A.S. 889: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"
- " [Nota di lettura, n. 15](#)
A.S. 1015: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura, n. 16](#)
A.S. 1014: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"
- Ott 2013 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (**Doc. LVII, n. 1-bis**)
- " [Nota breve n. 3](#)
La clausola sugli investimenti pubblici nella *governance* economica europea
- " [Nota di lettura n 17](#)
A.S. 1079: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n 18](#)
A.S. 1107: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documento di base n. 53](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.S. 1120): schema di copertura (art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)